



*Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria
Area Pianificazione e Controllo Direzionale*

A Consigli Provinciali CDL di Asti e Alessandria
Ordini degli Avvocati di Asti e Alessandria
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Asti e Alessandria
ANCE di Asti e Alessandria
CONFAPI INDUSTRIA di Alessandria
CONFESERCENTI di Asti e Alessandria
CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
di Asti e Alessandria
CNA di Asti e Alessandria
CONFCOOPERATIVE Asti-Alessandria
CONFINDUSTRIA di Asti e Alessandria
CONFARTIGIANTO di Asti e Alessandria
CONFCOMMERCIO di Asti e Alessandria
CONFAGRICOLTURA di Asti e Alessandria
COLDIRETTI di Asti e Alessandria
LEGACOOP Asti-Alessandria
TRASMISSIONE A MEZZO PEC

e, p.c. Ispettorato Interregionale del Lavoro di
Milano
IIL.Milano@pec.ispettorato.gov.it

Oggetto: Istanze di rateazione delle ordinanze di ingiunzione. Esenzione imposta di bollo - Trasmissione nota I.N.L. -D.C.V.I.G. del 21.06.2018.

Si comunica che a seguito della trasmissione della nota I.N.L. - D.C.V.I.G. del 21.06.2018 e dell'interpello n. 956-303/2018 dell'Agenzia delle Entrate, che si allegano in copia, non va più applicata l'imposta di bollo alle istanze e ai relativi provvedimenti di rateazione delle ordinanze di ingiunzione.

A disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Sergio Fossati

Allegati:

- 1) Nota I.N.L. - D.C.V.I.G. del 21.06.2018;
- 2) Interpello Agenzia delle Entrate.



Firmato digitalmente da
FOSSATI SERGIO
C = IT
O = ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586



Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

OGGETTO: Istanze di rateazione delle ordinanze di ingiunzione. Regolarizzazione mediante imposta di bollo. Comunicazione risposta interpello da parte dell' Agenzia delle Entrate.

In riferimento all'oggetto, si trasmette a codesti Uffici l'interpello n. 956-303/2018 dell'Agenzia delle Entrate con la quale la stessa ha espresso l'orientamento secondo il quale **non va applicata l'imposta di bollo alle istanze e ai relativi provvedimenti di rateazione delle ordinanze di ingiunzione.**


In particolare, l'Agenzia, nel dare riscontro al quesito formulato ha ritenuto che la sanzione amministrativa per violazione in materia di lavoro, oggetto dell'interpello, è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa e va pertanto ricondotta nell'ambito delle entrate extra tributarie dello Stato di cui all'art. 5 della tabella, allegato B, annessa al DPR 642/1972.

Si rappresenta, quindi, la necessità di uniformarsi al trattamento tributario indicato dall'Agenzia delle Entrate ritenendosi superate le indicazioni al riguardo fornite con Lettera circolare ML n. 1170/2003.

IL DIRIGENTE
Dott. Ilaria FEOLA

Firmato digitalmente da FEOLA ILARIA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586

CS



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Fiscalità e compliance
delle persone fisiche
Ufficio Consulenza imposte indirette

ISPETTORATO DEL LAVORO
Via Fornovo n. 8
00192 ROMA
dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

OGGETTO: Interpello n. 956-303/2018– Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Codice Fiscale 97900660586
Istanza presentata il 23/03/2018

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 é stato esposto il seguente

Quesito

L'Ispettorato del Lavoro fa presente che a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione della sanzione amministrativa per violazione in materia di lavoro di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, ha fornito, come da circolare del Ministero del Lavoro, talune indicazioni operative ai propri uffici territoriali. In particolare, con riferimento alla procedura di rateizzazione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 26 della citata legge n. 698 del 1981, ha precisato che sull'istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria e sul relativo provvedimento è dovuta l'imposta di bollo.

Al riguardo, l'interpellante rappresenta che, l'ufficio territoriale di Vibo Valentia ha riferito che a seguito di specifica richiesta di regolarizzazione ai fini

dell'imposta di bollo dell'istanza di rateizzazione della sanzione irrogata all'autore della violazione e del relativo provvedimento, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente, ha ritenuto che per i predetti atti possa trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall'articolo 5 della tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Premesso quanto sopra, l'Ispettorato interpellante chiede, quindi, se per l'istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria e per il relativo provvedimento di cui all'articolo 26 della legge n. 698 del 1981, debba essere corrisposta l'imposta di bollo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'Ispettorato interpellante ritiene che le istanze e i provvedimenti, oggetto della presente istanza di interpello, sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si fa presente che la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante *Modifiche al sistema penale*), all'articolo 18, comma 2, stabilisce che "*L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, (...) se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento ...*".

Il successivo articolo 26 prevede che "*L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili...*".

Da quanto sopra rappresentato, si evince che il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981 contempla, con riferimento alla sanzione

amministrativa pecuniaria applicata dall'autorità amministrativa e/o giudiziaria, la possibilità di pagamento rateale della stessa, per chi versi in condizioni economiche disagiate.

Fatte tali premesse, relativamente al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze e dei relativi provvedimenti oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le *"...Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*,

Il successivo articolo 4, comma 1, prevede lo stesso trattamento per gli *"Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*.

In linea generale, quindi, le istanze dirette, tra l'altro, ad una Amministrazione dello Stato ed i relativi provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00 per ogni esemplare.

In deroga alle predette disposizioni, l'articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*), esenta in modo assoluto, dall'imposta di bollo, tra l'altro, gli *"Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione"*.

Considerato che la sanzione amministrativa per violazione in materia di lavoro, oggetto del presente interpello, è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che l'istanza di pagamento rateale oggetto del presente quesito, ed il relativo provvedimento sono da considerare esenti dall'imposta di bollo per il disposto dell'articolo 5 della tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello

Firmato digitalmente

Un originale del presente documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.